
DECRETO LEGISLATIVO 27 febbraio 1991, n. 79

Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza.

Vigente al: 24-5-2018

Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione.

Visto l'[art. 11-ter del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387](#), convertito con modificazioni, dalla [legge 20 novembre 1987, n. 472](#), con il quale il Governo e' stato delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione, appositi decreti per il riordinamento della banda dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, al fine di adeguare la posizione dei componenti delle citate bande musicali a quella degli appartenenti alla Polizia di Stato, fissata con [decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240](#);

Visto l'[art. 12-bis del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 novembre 1990, n. 359](#), che prevede che i decreti di cui al citato art. 11-ter sono emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa [legge n. 359 del 1990](#);

Visto il citato [decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240](#), sul nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato;

Vista la [legge 13 luglio 1965, n. 882](#), sull'ordinamento della banda della Guardia di finanza;

Visto l'articolo 63 e la tabella I/3 della [legge 10 maggio 1983, n. 212](#), recante norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza;

Visto l'[articolo 16 del citato decreto-legge n. 276 del 1990](#), con il quale e' stata prevista la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della legge stessa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1991;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Compiti della banda musicale

1. La banda musicale della Guardia di finanza e' un complesso organico destinato a partecipare alle celebrazioni piu' importanti della vita dell'Istituzione, nonche' a rappresentare la Guardia di finanza in occasione di manifestazioni pubbliche organizzate anche a livello internazionale.

2. Essa puo' essere, altresì, autorizzata a svolgere, nel perseguimento di scopi di interesse pubblico, attivita' concertistica per la diffusione della cultura musicale, in collegamento con associazioni culturali e con enti pubblici o privati, nazionali e stranieri.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985](#), n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti.

Art. 2.

Dipendenze e impiego

1. La banda musicale e' un organismo alle dipendenze del Reparto Autonomo Centrale; il relativo impiego e' disposto dal Comando Generale della Guardia di finanza.

2. Alla banda musicale e' addetto un ufficiale della Guardia di finanza, che dipende dal Comandante del Reparto Autonomo Centrale.

3. Il maestro direttore dipende direttamente dal Comandante del Reparto Autonomo Centrale. Tutti gli altri componenti dipendono dall'ufficiale addetto.

Art. 3.

Modalita' d'impiego

1. Qualora la banda musicale debba recarsi fuori dalla propria sede, agli appartenenti compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni.
2. Se la partecipazione e' richiesta da enti o organismi indicati al comma 2 dell'articolo 1, le spese per il trattamento economico di missione, calcolate con i criteri previsti dalle disposizioni vigenti, per il viaggio del personale e per il trasporto del materiale sono a carico dei medesimi enti o organismi, che provvedono a rimborsarle allo Stato mediante versamento del corrispondente importo su apposito capitolo delle entrate.
3. Le somme versate vengono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, Guardia di finanza.
4. Eventuali altre somme erogate dai predetti enti ed organismi sono direttamente devolute al Fondo Assistenza Finanziari.
5. In caso di manifestazioni a scopo di beneficenza le spese possono essere a carico dell'Amministrazione.
6. In particolari circostanze puo' essere autorizzato l'impiego della banda musicale ad organico ridotto, purché rimanga inalterata la funzionalità del complesso e la sua efficienza esecutiva dal punto di vista tecnico-musicale.

Art. 4.

Organizzazione strumentale

1. L'organizzazione strumentale della banda musicale, la ripartizione e la suddivisione degli strumenti stessi sono quelle risultanti dalle tabelle A, B e C allegate al presente decreto.

Capo II

ORDINAMENTO

Art. 5.

O r g a n i c o

1. La dotazione organica della banda musicale della Guardia di finanza e' cosi' determinata:
 - a) un maestro direttore;
 - b) un maestro vice direttore;
 - c) centodue esecutori;
 - d) un archivista.
2. Le suddette dotazioni sono comprese nell'organico complessivo della Guardia di finanza.
3. Alla banda musicale non puo' essere assegnato, nemmeno in qualita' di orchestrali aggregati o di allievi orchestrali, personale in eccedenza all'organico stabilito al comma 1.

Art. 6.

R u o l i

1. I ruoli degli appartenenti alla banda musicale della Guardia di finanza sono i seguenti:
 - a) ruolo del maestro direttore..... 1 posto
 - b) ruolo del maestro vice direttore..... 1 posto
 - c) ruolo degli esecutori (compreso l'archivista) ... 103 posti

Art. 7.

Ruolo del maestro direttore

1. Il ruolo del maestro direttore della banda musicale della Guardia di finanza si articola nell'unica qualifica di maestro direttore.
2. Al maestro direttore sono attribuite le funzioni specifiche di concertazione, strumentazione, cura del repertorio, direzione artistica e musicale con le responsabilità ad esse attinenti.

Art. 8.

Ruolo del maestro vice direttore

1. Il ruolo del maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di finanza si articola nell'unica qualifica di maestro vice direttore.
2. Il maestro vice direttore sostituisce il maestro direttore in caso di assenza o impedimento.
3. Svolge, inoltre, su incarico del maestro direttore, le attività di revisione del repertorio musicale, di preparazione delle singole classi strumentali e dell'insieme di esse, di trascrizione del repertorio musicale.
4. Il maestro vice direttore sovrintende, altresì, alle attività di archivio.

Art. 9.

Ruolo degli esecutori

1. Il ruolo degli esecutori della banda musicale della Guardia di finanza e' articolato in tre parti e sei qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

I parte A !

! I parte

I parte B !

II parte A !

! II parte

II parte B !

III parte A !

! III parte

III parte B !

2. L'archivista e' inserito, ai fini della progressione di carriera e del trattamento economico, nella terza parte B.

Capo III

RECLUTAMENTO

Art. 10.

Reclutamento del personale

1. Il reclutamento del personale della banda musicale ha luogo mediante concorsi indetti con decreto ministeriale nel quale sono anche stabiliti i programmi e le norme per lo svolgimento dei concorsi stessi.
 2. Nel decreto e' altresì determinata la composizione delle commissioni per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione, per la visita medica di primo accertamento e di revisione, nonché di quella per l'accertamento psico-attitudinale.
 3. Il numero dei posti da ricoprire e' fissato in relazione alle prevedibili vacanze organiche, negli incarichi e nelle parti, alla data in cui gli aspiranti vi saranno iscritti con il grado iniziale.
 4. Il Ministro delle Finanze, con proprio decreto, approva la graduatoria finale e dichiara i vincitori dei concorsi. **((4))**
-

AGGIORNAMENTO (4)

La [L. 31 marzo 2000, n. 78](#), ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera h)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da essa previsti all'art. 6, comma 4 e' abrogato l'intero [capo III del D.Lgs. 27 febbraio 1991, n. 79](#).

Art. 11.

Nomina a maestro direttore

1. La nomina a maestro direttore della banda musicale della Guardia di finanza si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, abbiano compiuto il venticinquesimo anno di eta' e non abbiano superato il quarantesimo. Per i concorrenti che siano componenti della banda della Guardia di finanza, si prescinde dai predetti limiti di eta';
 - b) siano muniti di diploma in composizione e strumentazione per banda conseguiti in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto;
 - c) siano in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nella Guardia di finanza, prescindendo, pero', da quello concernente lo stato di celibe o di vedovo senza prole.
 2. Il concorrente classificato primo nella graduatoria finale del concorso e' dichiarato vincitore del concorso e nominato maggiore in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, maestro direttore della banda musicale.
 3. Con il grado di maggiore, il vincitore e' sottoposto ad esperimento per la durata di sei mesi, durante il quale presta servizio nella banda musicale e segue un corso di istruzione per la formazione militare e tecnico professionale di durata non inferiore a centoventi giorni.
 4. Al termine dell'esperimento, una commissione, presieduta dal Generale di Divisione Ispettore per i Reparti d'Istruzione e composta dal Comandante dell'Accademia e dal Comandante del Reparto Autonomo Centrale, esprime un giudizio di idoneita' a prestare servizio nella banda musicale della Guardia di finanza con riferimento al complesso delle qualita' morali, disciplinari e professionali.
 5. Il maestro direttore riconosciuto non idoneo e' congedato senza diritto ad alcuna indennita' o trattamento di quiescenza se proveniente dai civili; se invece gia' in servizio nella Guardia di finanza e' reintegrato nel grado precedentemente rivestito e continua a prestare servizio nel Corpo.
 6. La nomina decorre, ad ogni effetto, dalla data del provvedimento con cui e' disposta, salvo che il provvedimento stesso non indichi una decorrenza diversa.
 7. Il maestro direttore e' inquadrato, anche in soprannumero, nell'organico dei maggiori. L'eventuale eccedenza e' riassorbita con la prima vacanza. **((4))**
-

AGGIORNAMENTO (4)

La [L. 31 marzo 2000, n. 78](#), ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera h)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da essa previsti all'art. 6, comma 4 e' abrogato l'intero [capo III del D.Lgs. 27 febbraio 1991, n. 79](#).

Art. 12.

Nomina a maestro vice direttore

1. La nomina a maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di finanza si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano compiuto il venticinquesimo anno di eta' e non abbiano superato il quarantesimo. Per i concorrenti che siano componenti della banda della Guardia di finanza si prescinde dai predetti limiti d'eta';
 - b) abbiano conseguito in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto il diploma in strumentazione per banda;
 - c) siano in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nella Guardia di finanza, prescindendo, pero', da quello concernente lo stato di celibe o di vedovo senza prole. (2)
2. Il concorrente classificato primo nella graduatoria finale e' dichiarato vincitore del concorso e nominato tenente in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, maestro vice-direttore della banda musicale.
3. Con il grado di tenente il vincitore e' sottoposto ad esperimento per la durata di sei mesi, durante il quale presta servizio nella banda musicale e segue un corso di istruzione per la formazione militare e tecnico professionale di durata non inferiore a centoventi giorni.

4. Al termine dell'esperimento, una commissione, presieduta dal Comandante dell'Accademia e composta dal Comandante del Reparto Autonomo Centrale e dal maestro direttore, esprime un giudizio di idoneità a prestare servizio nella banda musicale della Guardia di finanza con riferimento al complesso delle qualità morali, disciplinari e professionali.

5. Il maestro vice-direttore riconosciuto non idoneo è congedato senza diritto ad alcuna indennità o trattamento di quiescenza se proveniente dai civili; se invece già in servizio nella Guardia di finanza è reintegrato nel grado precedentemente rivestito e continua a prestare servizio nel Corpo.

6. La nomina decorre, ad ogni effetto, dalla data del provvedimento con cui è disposta, salvo che il provvedimento stesso non indichi una decorrenza diversa.

7. Il maestro vice direttore è inquadrato, anche in soprannumero, nell'organico dei tenenti. L'eventuale eccedenza è riassorbita con la prima vacanza. **((4))**

AGGIORNAMENTO (2)

La Corte costituzionale con sentenza 11-19 maggio 1994, n. 188 (in G.U. 1a s.s. 25/5/1994, n. 22) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'[art. 12, primo comma, lettera c\), del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79](#) (Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza), nella parte in cui richiede, per la partecipazione al concorso e per la nomina a maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di finanza, il requisito del sesso maschile, previsto in generale per la nomina ad ufficiale in servizio permanente".

AGGIORNAMENTO (4)

La [L. 31 marzo 2000, n. 78](#), ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera h)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da essa previsti all'art. 6, comma 4 è abrogato l'intero [capo III del D.Lgs. 27 febbraio 1991, n. 79](#).

Art. 13.

Nomina ad esecutore

1. La nomina ad esecutore della banda musicale della Guardia di finanza si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non abbiano superato il quarantesimo. Tale limite è elevato di anni cinque per i militari delle Forze armate o dei Corpi di polizia in attività di servizio;

b) abbiano conseguito in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto il diploma nello strumento per il quale concorrono o per strumento affine, come da tabella H.

2. I concorrenti che non siano già in servizio nella Guardia di finanza debbono essere in possesso degli altri requisiti richiesti per l'arruolamento nel Corpo quali sottufficiali, prescindendo, però, da quello concernente lo stato di celibe o vedovo senza prole.

3. L'aspirante dichiarato vincitore del concorso è nominato maresciallo maggiore aiutante carica speciale, maresciallo maggiore aiutante o maresciallo maggiore del Corpo della Guardia di finanza a seconda che debba essere inserito nell'organizzazione strumentale delle prime, delle seconde o delle terze parti della banda musicale come da tabella E.

4. Con tale grado è sottoposto ad esperimento per la durata di sei mesi, durante i quali presta servizio nella banda musicale e segue un corso di istruzione per la formazione militare e tecnico professionale di novanta giorni.

5. Al termine dell'esperimento, una commissione presieduta dal Comandante delle Scuole e composta dal Comandante del Reparto Autonomo Centrale e dal maestro direttore della banda musicale, esprime un giudizio di idoneità - su ciascun esecutore - a prestare servizio nella banda musicale della Guardia di finanza con riferimento al complesso delle qualità morali, disciplinari e professionali dell'esecutore.

6. Gli esecutori riconosciuti non idonei sono congedati senza diritto ad alcuna indennità o trattamento di quiescenza se provenienti dai civili; se invece già in servizio nella Guardia di finanza sono reintegrati nel grado precedentemente rivestito e continuano a prestare servizio nel Corpo.

7. La nomina decorre, ad ogni effetto, dalla data del provvedimento con cui è disposta, salvo che il provvedimento stesso non indichi una decorrenza diversa. **((4))**

AGGIORNAMENTO (4)

La [L. 31 marzo 2000, n. 78](#), ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera h)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da essa previsti all'art. 6, comma 4 è abrogato l'intero [capo III del D.Lgs. 27 febbraio 1991, n. 79](#).

Art. 14.

Nomina ad archivist

1. La nomina ad archivist della banda musicale della Guardia di finanza si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano compiuto il diciottesimo anno di et
 - e non abbiano superato il quarantesimo. Tale limite e' elevato di anni cinque per i militari delle Forze armate o dei Corpi di polizia in attivita' di servizio;
 - b) abbiano conseguito in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto il compimento inferiore di composizione.
2. I concorrenti che non siano gia' in servizio nella Guardia di finanza debbono essere in possesso degli altri requisiti richiesti per l'arruolamento nel Corpo quali sottufficiali, prescindendo, pero', da quello concernente lo stato di celibe o vedovo senza prole.
3. L'aspirante dichiarato vincitore del concorso e' nominato maresciallo maggiore del Corpo della Guardia di finanza ed inserito nell'organizzazione strumentale della terza parte B della banda musicale.
4. Con tale grado e' sottoposto ad esperimento per la durata di sei mesi durante i quali presta servizio nella banda musicale e segue un corso d'istruzione della durata di novanta giorni.
5. Al termine dell'esperimento, una commissione presieduta dal Comandante delle Scuole e composta dal Comandante del Reparto Autonomo Centrale e dal maestro direttore della banda musicale, esprime un giudizio di idoneita' a prestare servizio nella banda musicale della Guardia di finanza con riferimento al complesso delle qualita' morali, disciplinari e professionali dell'archivist.
6. L'archivist riconosciuto non idoneo e' congedato senza diritto ad alcuna indennita' o trattamento di quiescenza se proveniente dai civili; se invece gia' in servizio nella Guardia di finanza e' reintegrato nel grado precedentemente rivestito e continua a prestare servizio nel Corpo.
7. La nomina decorre, ad ogni effetto, dalla data del provvedimento con cui e' disposta, salvo che il provvedimento stesso non indichi una decorrenza diversa. **((4))**

AGGIORNAMENTO (4)

La [L. 31 marzo 2000, n. 78](#), ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera h)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da essa previsti all'art. 6, comma 4 e' abrogato l'intero [capo III del D.Lgs. 27 febbraio 1991, n. 79](#).

Art. 15.

Corsi di istruzione

1. Le modalita' di svolgimento dei corsi previsti dagli articoli 13 e 14, ed i relativi programmi di insegnamento, sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale.
2. Relativamente ai corsi previsti dagli articoli 11 e 12, i vincitori vengono posti a disposizione del Comandante del battaglione allievi dell'Accademia, il quale, sulla base di un programma di massima stabilito dal Comando Generale, provvede al relativo addestramento, disponendo di volta in volta la partecipazione alle lezioni ritenute necessarie, indipendentemente dal corso presso il quale si svolgono.
3. Al termine dei corsi, sul conto dei partecipanti viene redatto apposito rapporto informativo a cura dei superiori gerarchici. **((4))**

AGGIORNAMENTO (4)

La [L. 31 marzo 2000, n. 78](#), ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera h)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da essa previsti all'art. 6, comma 4 e' abrogato l'intero [capo III del D.Lgs. 27 febbraio 1991, n. 79](#).

Art. 16.

Commissione giudicatrice delle prove d'esame del concorso per maestro direttore

1. La commissione giudicatrice delle prove d'esame del concorso concernente il reclutamento del maggiore maestro direttore e' nominata con determinazione del Comandante Generale ed e' composta da:
 - a) il Comandante dell'Accademia della Guardia di finanza, presidente;
 - b) due insegnanti di composizione nei conservatori di Stato, membri;
 - c) un maestro diplomato in composizione o strumentazione per banda, membro;
 - d) un ufficiale maestro direttore di banda militare - membro;
 - e) un ufficiale della Guardia di finanza di grado non superiore a capitano, segretario senza voto.
2. La stessa commissione provvede, altresì, alla valutazione dei titoli a norma dell'articolo 23. **((4))**

AGGIORNAMENTO (4)

La [L. 31 marzo 2000, n. 78](#), ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera h)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da essa previsti all'art. 6, comma 4 e' abrogato l'intero [capo III del D.Lgs. 27 febbraio 1991, n. 79](#).

Art. 17.

Commissione giudicatrice delle prove d'esame del concorso per maestro vice direttore

1. La commissione giudicatrice delle prove d'esame del concorso concernente il reclutamento del tenente maestro vice direttore e' nominata con determinazione del Comandante Generale ed e' composta da:

- a) il Comandante dell'Accademia della Guardia di finanza, presidente;
- b) un insegnante di armonia e contrappunto presso un conservatorio di Stato, membro;
- c) l'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza, o, in caso di sua assenza o impedimento, un ufficiale maestro direttore di banda militare, membro;
- d) un ufficiale della Guardia di finanza di grado non superiore a capitano, segretario senza voto.

2. La stessa commissione provvede, altresì, alla valutazione dei titoli a norma dell'articolo 23. **((4))**

La [L. 31 marzo 2000, n. 78](#), ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera h)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da essa previsti all'art. 6, comma 4 e' abrogato l'intero [capo III del D.Lgs. 27 febbraio 1991, n. 79](#).

Art. 18.

Commissione giudicatrice delle prove d'esame del concorso ad esecutore

1. La commissione giudicatrice delle prove d'esame del concorso concernente il reclutamento dei sottufficiali esecutori e' nominata con determinazione del Comandante Generale ed e' composta da:

- a) un colonnello della Guardia di finanza, presidente;
- b) un professore di conservatorio di Stato diplomato nello strumento in cui e' bandito il concorso o strumento affine come da tabella H, membro;
- c) l'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza, o, in caso di sua assenza o impedimento, un ufficiale maestro direttore di banda militare, membro;
- d) un ufficiale della Guardia di finanza di grado non superiore a capitano, segretario senza voto.

2. La stessa commissione provvede, altresì, alla valutazione dei titoli a norma dell'articolo 23. **((4))**

AGGIORNAMENTO (4)

La [L. 31 marzo 2000, n. 78](#), ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera h)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da essa previsti all'art. 6, comma 4 e' abrogato l'intero [capo III del D.Lgs. 27 febbraio 1991, n. 79](#).

Art. 19.

Commissione giudicatrice delle prove d'esame del concorso ad archivista

1. La commissione giudicatrice delle prove d'esame del concorso concernente il reclutamento del sottufficiale archivista e' nominata con determinazione del Comandante Generale ed e' composta da:

- a) un colonnello della Guardia di finanza, presidente;
- b) un funzionario civile appartenente al profilo di "bibliotecario" (VIII qualifica funzionale), membro;
- c) l'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza, o, in caso di sua assenza o impedimento, un ufficiale maestro direttore di banda militare, membro;
- d) un ufficiale della Guardia di finanza di grado non superiore a capitano, segretario senza voto.

2. La stessa commissione provvede, altresì, alla valutazione dei titoli a norma dell'articolo 23. **((4))**

La [L. 31 marzo 2000, n. 78](#), ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera h)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da essa previsti all'art. 6, comma 4 e' abrogato l'intero [capo III del D.Lgs. 27 febbraio 1991, n. 79](#).

Art. 20.

Concorso per la nomina a maestro direttore

1. I candidati al concorso di cui all'articolo 11 devono sostenere le seguenti prove:

- a) tre prove scritte su temi dati dalla commissione, così distinte:
 - 1) composizione di una fuga a quattro parti in chiavi antiche, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;
 - 2) composizione su due o più pentagrammi di una marcia sinfonica o funebre per pianoforte con qualche cenno strumentale, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;
 - 3) strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte, organo o per orchestra, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;
- b) una prova orale vertente sulle seguenti materie:
 - 1) organizzazione delle bande musicali e loro sviluppo storico dell'organico e del repertorio;
 - 2) conoscenza degli strumenti compresi nell'organico strumentale e loro impiego;
 - 3) vari tipi di partitura in uso in Italia ed all'estero;
- c) una prova pratica consistente nella concertazione e direzione di più brani, a scelta della commissione, che saranno lasciati da studiare al candidato per un tempo conveniente stabilito dalla stessa commissione esaminatrice.

2. Il punto complessivo di merito delle prove scritte, espresso in cinquantesimi, e' dato dalla media dei punti riportati in ciascuna prova.

3. E' ammesso alla prova orale ed alla prova pratica il candidato che abbia riportato un punteggio di merito di almeno 35/50 in ciascuna delle prove scritte ed un punto complessivo di merito non inferiore a 40/50.
4. La prova orale e la prova pratica si intendono superate se il candidato ha riportato un punteggio di merito non inferiore a 35/50 in ciascuna di esse.
5. Il punto di merito finale per la formazione della graduatoria e' dato dalla somma della media dei punti riportati nelle prove d'esame e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli. **((4))**

AGGIORNAMENTO (4)

La [L. 31 marzo 2000, n. 78](#), ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera h)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 6, comma 4 e' abrogato il capo III.

Art. 21.

Concorso per la nomina a maestro vice direttore

1. I candidati al concorso di cui all'articolo 12 devono sostenere le seguenti prove:
 - a) tre prove scritte su temi dati dalla commissione, cosi' distinte:
 - 1) armonizzazione a quattro parti in chiavi antiche di un basso imitato e fugato, da svolgere nel tempo massimo di dodici ore;
 - 2) composizione di una marcia militare per pianoforte da svolgere in un tempo massimo di quattordici ore;
 - 3) trascrizione per banda di un brano in musica per pianoforte, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;
 - b) una prova orale vertente sulle seguenti materie:
 - 1) vari tipi di partitura in uso in Italia ed all'estero;
 - 2) conoscenza degli strumenti compresi nell'organico strumentale e loro impiego;
 - c) una prova pratica consistente nella concertazione e direzione di piu' brani scelti dalla commissione, che saranno lasciati da studiare al candidato per un tempo conveniente stabilito dalla stessa commissione esaminatrice.
2. Il punto complessivo di merito delle prove scritte, espresso in cinquantesimi, e' dato dalla media dei punti riportati in ciascuna prova.
3. E' ammesso alla prova orale ed alla prova pratica il candidato che abbia riportato un punteggio di merito di almeno 35/50 in ciascuna delle prove scritte ed un punto complessivo di merito non inferiore a 40/50.
4. La prova orale e la prova pratica si intendono superate se il candidato ha riportato un punteggio di merito non inferiore a 35/50 in ciascuna di esse.
5. Il punto di merito finale per la formazione della graduatoria e' dato dalla somma della media dei punti riportati nelle prove d'esame ed il punteggio attribuito nella valutazione dei titoli. **((4))**

AGGIORNAMENTO (4)

La [L. 31 marzo 2000, n. 78](#), ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera h)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 6, comma 4 e' abrogato il capo III.

Art. 22.

Concorso per la nomina ad esecutore e ad archivista

1. I candidati al concorso di cui all'articolo 13 devono sostenere le seguenti prove:
 - a) esecuzione a solo, con lo strumento per il quale si concorre, di uno o piu' brani come specificato dal bando di concorso e di un brano a scelta con l'eventuale strumento d'obbligo;
 - b) lettura ed esecuzione a prima vista, con lo stesso strumento e con l'eventuale strumento d'obbligo, di brani musicali scelti dalla commissione;
 - c) esecuzione di uno o piu' brani, a scelta della commissione, nell'insieme della banda, con lo strumento per il quale si concorre e con l'eventuale strumento d'obbligo;
 - d) i concorrenti delle prime parti A e B dovranno inoltre dar prova di essere in grado di attaccare e spezzare una marcia militare o altro semplice brano musicale scelto dalla commissione;
2. I candidati al concorso di cui all'articolo 14 devono sostenere le seguenti prove:
 - a) armonizzazione a quattro voci di un canto dato, scelto dalla commissione, da svolgere in un tempo massimo di quattro ore;
 - b) correzione degli errori in un brano in partitura per grande banda, predisposti dalla commissione, da svolgere in un tempo massimo di 1 ora;
 - c) saggio di copiatura con bella grafia di un brano musicale e conoscenza delle tecniche di catalogazione e di organizzazione di una biblioteca musicale.
3. Il punteggio complessivo di merito delle prove d'esame, espresso in cinquantesimi, e' dato dalla media dei punti attribuiti nelle singole prove.
4. L'esame si intende superato se il candidato ha riportato un punteggio non inferiore a 35/50 in ciascuna prova ed un punto complessivo di merito non inferiore a 40/50.
5. Il punto di merito finale per la formazione della graduatoria e' dato dalla somma della media dei punti riportati nelle prove d'esame e dal punteggio attribuito nella valutazione dei titoli. **((4))**

AGGIORNAMENTO (4)

La [L. 31 marzo 2000, n. 78](#), ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera h)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 6, comma 4 e' abrogato il capo III.

Art. 23.

Valutazione dei titoli

1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria sono stabiliti nella tabella D annessa al presente decreto. **((4))**

AGGIORNAMENTO (4)

La [L. 31 marzo 2000, n. 78](#), ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera h)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 6, comma 4 e' abrogato il capo III.

Art. 24.

Titoli di preferenza

1. Ai fini della compilazione della graduatoria dei concorsi per l'accesso ai ruoli della banda musicale costituisce titolo di preferenza assoluta, a parita' di punteggio complessivo relativo alle prove d'esame ed ai titoli conseguiti, l'appartenenza alla Guardia di finanza. In tal caso, a parita' di titoli, e' data preferenza al candidato piu' elevato in grado e, in caso di parita' di grado, al piu' anziano. **((4))**

AGGIORNAMENTO (4)

La [L. 31 marzo 2000, n. 78](#), ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera h)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 6, comma 4 e' abrogato il capo III.

Capo IV

NORME PARTICOLARI DI STATO

Art. 25.

Limiti d'eta' per il personale

1. I sottufficiali esecutori e l'archivista della banda della Guardia di finanza cessano dal servizio permanente al compimento del 56 anno di eta'.
2. Gli ufficiali direttore e vice direttore della banda della Guardia di finanza cessano dal servizio permanente al compimento del 60 anno di eta'.

Art. 26.

Inidoneita' tecnica per il maestro direttore

1. L'ufficiale maestro direttore della banda musicale della Guardia di finanza, che non sia piu' ritenuto di soddisfacente rendimento artistico, su proposta del Comandante Generale, e' sottoposto ad accertamenti da parte di una commissione nominata e composta ai sensi dell'articolo 16.

2. **((COMMA ABROGATO DAL [D.P.R. 12 OTTOBRE 2004, N. 287](#)))**.

Art. 27.

Inidoneita' tecnica per il maestro vice direttore

1. L'ufficiale maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di finanza, che non sia piu' ritenuto di soddisfacente rendimento artistico, su proposta del Comandante Generale e' sottoposto ad accertamenti da parte di una commissione nominata e composta ai sensi dell'articolo 17.

2. **((COMMA ABROGATO DAL [D.P.R. 12 OTTOBRE 2004, N. 287](#)))**.

Art. 28.

Inidoneita' tecnica per gli esecutori

1. Il sottufficiale esecutore della banda musicale della Guardia di finanza, che non sia piu' ritenuto tecnicamente idoneo per la parte di appartenenza, su proposta del maestro direttore e' sottoposto ad accertamenti ad opera di una commissione nominata e composta ai sensi dell'articolo 18. In tal caso, il maestro direttore di banda e' sostituito da un ufficiale maestro direttore di banda militare.

2. Se la commissione giudica l'esecutore non piu' idoneo per la parte di appartenenza, ma idoneo per una parte inferiore, si fa luogo al passaggio di parte anche se non vi sia vacanza, salvo a riassorbire l'eccedenza al verificarsi della prima vacanza di un esecutore dello stesso strumento.

3. L'esecutore di cui al comma 2 conserva la qualifica o la carica eventualmente posseduta.

4. **((COMMA ABROGATO DAL [D.P.R. 12 OTTOBRE 2004, N. 287](#)))**.

Art. 29.

Inidoneita' tecnica per l'archivista

1. Il sottufficiale archivista della banda musicale della Guardia di finanza, che non sia piu' ritenuto idoneo, su proposta del maestro direttore e' sottoposto ad accertamenti ad opera di una commissione nominata e composta ai sensi dell'articolo 19. In tal caso, il maestro direttore di banda e' sostituito da un ufficiale direttore di banda militare.

2. **((COMMA ABROGATO DAL [D.P.R. 12 OTTOBRE 2004, N. 287](#)))**.

Art. 30.

Uniforme

1. Gli appartenenti ai ruoli della banda musicale, durante l'espletamento dei compiti istituzionali, indossano l'uniforme prevista dalle vigenti disposizioni.

Art. 31.

Norme comuni a tutto il personale della banda

1. Gli appartenenti alla banda musicale della Guardia di finanza possono essere impiegati solo nel servizio della banda medesima. Non e' consentito il passaggio degli stessi militari al servizio ordinario del Corpo.
2. Gli appartenenti alla banda musicale sono altresì esonerati dalle funzioni inerenti alle qualifiche di polizia giudiziaria e di polizia tributaria.
3. Nei casi previsti dal [decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738](#), il personale della banda musicale, riconosciuto idoneo fisicamente, può essere destinato esclusivamente ad attività di supporto del complesso musicale.

Capo V

NORME PARTICOLARI DI AVANZAMENTO

Art. 32.

((Avanzamento per il maestro direttore.))

- ((1. L'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore della banda musicale della Guardia di finanza ha luogo, ad anzianità, al grado di tenente colonnello e, a scelta, al grado di colonnello.**
- 2. L'ufficiale e' valutato per l'avanzamento dopo aver raggiunto l'anzianità di grado prevista dalla tabella G annessa al presente decreto. Qualora iscritto in quadro, e' promosso al grado superiore anche in soprannumero. L'eventuale eccedenza e' riassorbita con la prima vacanza. La promozione al grado di colonnello non e' computata tra le promozioni tabellari previste per l'anno di riferimento.))**

Art. 33.

Avanzamento per il maestro vice direttore

1. L'avanzamento dell'ufficiale maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di finanza ha luogo ad anzianità, fino al grado di **((maggiore))**.
2. L'ufficiale e' valutato per l'avanzamento dopo aver raggiunto l'anzianità di grado prevista dalla tabella G annessa al presente decreto. L'ufficiale, qualora iscritto in quadro, viene promosso al grado superiore, anche in soprannumero, con decorrenza dal giorno successivo al compimento dell'anzianità del grado rivestito. L'eventuale eccedenza e' riassorbita con la prima vacanza.

Art. 34.

Progressione di carriera per i sottufficiali

1. La progressione di carriera dei sottufficiali musicanti e del sottufficiale archivista della banda musicale della Guardia di finanza ha luogo ad anzianità, previo giudizio di idoneità espresso dalla commissione di avanzamento per i sottufficiali, con le gradualità indicate nella tabella F.

Art. 35.

Inidoneità all'avanzamento per i sottufficiali

1. Il sottufficiale giudicato idoneo all'avanzamento consegue la qualifica di aiutante ovvero la carica speciale con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui compie il periodo di permanenza nel grado previsto dalla tabella F.
2. Il sottufficiale giudicato non idoneo all'avanzamento e' nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno dalla precedente valutazione e, se giudicato ancora non idoneo e' valutato una terza volta dopo che sia trascorso un altro anno dalla precedente valutazione. Se tale ultimo giudizio e' ancora di non idoneità non e' più valutato ai fini dell'avanzamento e viene collocato in congedo nella categoria della riserva.
3. Il sottufficiale giudicato idoneo all'avanzamento in occasione della seconda o terza valutazione, consegue la qualifica di aiutante ovvero la carica speciale con decorrenza ritardata rispettivamente di dodici e di ventiquattro mesi, rispetto a quella che gli sarebbe spettata ove fosse stato giudicato idoneo in occasione della prima valutazione.

Capo VI

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 36.

Trattamento economico

del maestro vice direttore e degli esecutori

1. Il maestro vice direttore, dopo quattro anni e sei mesi nel grado di capitano e' inquadrato, ai soli fini economici, nell'ottavo livello.
2. Ai militari appartenenti al ruolo degli esecutori e' corrisposto il trattamento economico di cui alla tabella I.
3. Nei confronti dell'ufficiale maestro vice direttore e dei sottufficiali della banda musicale della Guardia di finanza non si applica il disposto di cui al [comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 novembre 1987, n. 468](#).

Art. 37.

Divieto di perequazione

1. Il disposto di cui al [comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 novembre 1987, n. 468](#), non si applica tra il personale della Guardia di finanza e quello della banda musicale, ne' tra gli appartenenti alla stessa banda musicale.

Capo VII

NORME TRANSITORIE

Art. 38.

Nuovo inquadramento per il personale

1. Il personale della banda musicale della Guardia di finanza, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, esclusi gli esecutori aggregati, e' reinquadrato ai sensi del presente decreto con decorrenza, a tutti gli effetti, dalla stessa data.

2. Il nuovo inquadramento degli esecutori avviene in relazione allo strumento suonato, con i criteri di cui alla tabella L annessa al presente decreto, conservando, ai fini della progressione di carriera di cui alla tabella F, l'anzianita' di servizio maturata alla data indicata nel comma 1.

3. Il maestro direttore, all'atto del nuovo inquadramento, conserva, ai fini dell'avanzamento di cui alla tabella G, l'anzianita' di servizio fino a quel momento maturata.

4. Qualora l'attuazione delle norme di cui al presente articolo comporti l'attribuzione di qualifica o carica non rivestita all'atto del nuovo inquadramento, si procede alla valutazione con le modalita' di cui al capo quinto ed alla conseguente promozione.

Art. 39.

Inquadramento superiore

1. Il personale di cui all'articolo 38 che, in base ad atti formali della Amministrazione, risulti avere svolto per almeno un biennio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, compiti propri di una parte o qualifica superiore, qualora sussista vacanza nella titolarita' dello strumento interessato, puo' chiedere di sostenere la prova pratica musicale prevista per l'accesso a detta parte o qualifica, inoltrando specifica istanza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. L'accertamento della corrispondenza delle attivita' svolte ai compiti propri della parte o qualifica superiore e' effettuato da una commissione nominata e composta secondo il disposto dell'articolo 18, che giudica altresì le prove di cui all'articolo 40.

Art. 40.

Prove musicali per l'inquadramento superiore

1. Per l'accesso alle prime parti A e B ed alle seconde parti A e B il personale indicato all'articolo 39 deve sostenere una prova consistente nell'esecuzione, nell'insieme della banda, di uno o piu' brani a scelta della commissione esaminatrice, tratti dal repertorio bandistico dello strumento suonato nonche' dell'eventuale strumento d'obbligo, relativi alla parte per la quale si sostiene la prova.

2. I candidati all'accesso alle prime parti A e B devono altresì dar prova di essere in grado di attaccare e spezzare una marcia militare o altro semplice brano musicale scelto dalla commissione esaminatrice.

3. Per l'accesso alla terza parte A la prova musicale consiste nell'esecuzione, con lo strumento suonato e con quello eventualmente d'obbligo, di un brano musicale a scelta del candidato.

Art. 41.

Norme per gli esecutori aggregati

1. I posti che risulteranno disponibili nell'organizzazione strumentale delle tre parti della banda musicale della Guardia di finanza, dopo l'inquadramento di cui al presente capo, saranno conferiti mediante concorso, per titoli ed esami, riservato ai militari della Guardia di finanza che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, prestano servizio nel complesso musicale in qualita' di aggregati.

2. Per il concorso di cui al comma 1, da bandire con decreto ministeriale, si applicano le norme di cui agli articoli 18, 19, 22, 23 e 24 del presente decreto.

3. I militari risultati vincitori sono inquadrati nella banda con decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data del provvedimento di nomina a vincitore del concorso.

Capo VIII

NORME FINALI

Art. 42.

Ufficiale addetto alla banda musicale

1. L'ufficiale addetto alla banda attende a tutte le questioni di carattere generale, disciplinari ed amministrative riguardanti il complesso, del quale segue i servizi e le esibizioni, presenziando, di massima, alle istruzioni. E' inoltre consegnatario responsabile degli strumenti di proprieta' dell'Amministrazione ai sensi dell'articolo 43 e di tutto il materiale bandistico.

Art. 43.

Acquisto, rinnovo e manutenzione

di strumenti musicali

1. Le spese per l'acquisto, il rinnovo e la manutenzione degli strumenti musicali, nonche' del materiale bandistico e del repertorio musicale sono a carico dell'Amministrazione.

2. Gli strumenti, forniti dall'Amministrazione, si intendono affidati ai militari musicanti a semplice titolo di consegna e per essere usati esclusivamente in servizio.

3. All'atto della cessazione, per qualsiasi ragione, dall'appartenenza alla banda musicale, tali strumenti devono essere restituiti all'ufficiale addetto alla banda.

Art. 44.

Impiego temporaneo

1. Ad ogni esecutore puo' essere richiesto, in caso di necessita', di espletare temporaneamente altra parte o di suonare strumento affine, ai sensi della tabella H, a quello di cui e' titolare.

Art. 45.

Attivita' musicale privata

1. Gli appartenenti alla banda musicale possono svolgere attivita' musicale in pubblico, fuori dal servizio, solo previa autorizzazione del Comando Generale.

Art. 46.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano al personale della banda musicale, a seconda del grado rivestito, le norme concernenti gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza.

Art. 47.

Clausola finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in complessivi 305 milioni di lire, si provvede a carico dei pertinenti capitoli dello Stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1991 e anni successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1991 COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio

dei Ministri

FORMICA, Ministro delle finanze

CARLI, Ministro del tesoro

CIRINO POMICINO, Ministro del
bilancio e della programmazione
economica

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

TABELLA A

ORGANIZZAZIONE STRUMENTALE

L'organizzazione strumentale è la seguente:

Numero 3 flauti

Numero 1 ottavino

Numero 3 oboi

Numero 1 corno inglese

Numero 1 clarinetto piccolo in Lab

Numero 2 clarinetti piccoli in Mib

Numero 22 clarinetti soprani in Sib

Numero 5 clarinetti contralti in Mib

Numero 3 clarinetti bassi in Sib

Numero 2 sax soprani in Sib

Numero 5 sax contralti in Mib

Numero 2 sax tenori in Sib

Numero 2 sax baritoni in Mib

Numero 1 sax basso in Sib

Numero 2 fagotti

Numero 1 contrabasso ad ancia

Numero 5 corni

Numero 4 trombe in Sib acuto

Numero 3 trombe in Fa e/o Mib

Numero 2 trombe in Sib basso

Numero 3 tromboni tenori

Numero 1 trombone basso, in Fa

Numero 1 trombone contrabasso

Numero 2 flicorni sopranini in Mib

Numero 4 flicorni soprani in Sib

Numero 3 flicorni contralti in Mib

Numero 3 flicorni tenori in Sib

Numero 3 flicorni bassi in Sib

Numero 2 flicorni bassi gravi in Fa

Numero 1 flicorno basso grave in Mib

Numero 3 flicorni contrabassi in Sib

Numero 1 cassa

Numero 1 timpani

Numero 2 tamburi

Numero 2 piatti

((TABELLA B RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI

Prime parti A n. 12:

1) 1 Flauto

2) 1 Oboe

3) 1 Clarinetto piccolo in Lab

4) 1 Clarinetto piccolo in Mib (con l'obbligo del clarinetto

piccolo Lab)

5) 1 Clarinetto soprano in Sib n. 1 (solista)

- 6) 1 Saxofono soprano in SIb
- 7) 1 Corno
- 8) 1a Tromba in SIb acuto n. 1
- 9) 1 Flicorno sopranino in MIb
- 10) 1 Flicorno soprano in SIb n. 1
- 11) 1 Flicorno tenore in SIb
- 12) 1 Flicorno basso in SIb

Prime parti B n. 13:

- 1) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 2 (con l'obbligo del solista)
- 2) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 5 (con l'obbligo del clarinetto piccolo in MIb)
- 3) 1 Clarinetto contralto in MIb n. 1 (obbligo del corno di bassetto)
- 4) 1 Clarinetto basso in SIb
- 5) 1 Saxofono contralto in MIb n. 1
- 6) 1 Saxofono tenore in SIb
- 7) 1 Fagotto
- 8) 2 Corno
- 9) 1a Tromba in FA e/o MIb
- 10) 1 Trombone tenore
- 11) 2 Flicorno sopranino in MIb (con l'obbligo del solista)
- 12) 1 Flicorno contrabbasso in SIb
- 13) Cassa (con l'obbligo dei timpani, xilofono, celeste, vibrafono)

Seconde parti A n. 18:

- 1) 1 Ottavino (con l'obbligo del flauto)
- 2) 1 Corno inglese (con l'obbligo dell'oboe)
- 3) 2 Clarinetto piccolo MIb (con l'obbligo del clarinetto piccolo in LAb)
- 4) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 3
- 5) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 2 bis
- 6) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 4
- 7) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 1
- 8) 1a Saxofono contralto in MIb n. 2 (obbligo sax soprano in SIb) 9) 1 Saxofono baritono in MIb
- 10) 1 Corno
- 11) 1a Tromba in SIb (acuto) n. 2 (con l'obbligo del trombino in SIb)
- 12) 1a Tromba in SIb basso
- 13) 1 Flicorno soprano in SIb n. 2
- 14) 1 Flicorno contralto in MIb
- 15) 2 Flicorno tenore in SIb (obbligo flicorno basso in SIb)
- 16) 1 Flicorno basso grave in FA
- 17) Timpani (con l'obbligo della cassa, del tamburo ed altri strumenti a percussione)
- 18) 1 Tamburo (con l'obbligo dei timpani ed altri strumenti a percussione)

Seconde parti B n. 20:

- 1) 2 Flauto (con l'obbligo dell'ottavino)
- 2) 2 Oboe (con l'obbligo del corno inglese)
- 3) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 7
- 4) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 8
- 5) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 2
- 6) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 3
- 7) 1 Clarinetto contralto in MIb n. 2
- 8) 2 Clarinetto basso in SIb
- 9) 2 Saxofono soprano in SIb
- 10) 2 Saxofono tenore in SIb
- 11) Saxofono basso in SIb (con l'obbligo del saxofono tenore in SIb)
- 12) Contrabbasso ad ancia (con l'obbligo del fagotto)
- 13) 2a Tromba in FA e/o MIb
- 14) 2 Trombone tenore
- 15) Trombone basso in FA
- 16) 2 Flicorno contralto in MIb
- 17) 2 Flicorno basso in SIb (con l'obbligo del flicorno tenore)

in SIb)

18) Flicorno basso grave in MIb (con l'obbligo del basso grave

in FA)

19) 2 Flicorno contrabasso in SIb (con l'obbligo del basso grave in MIb)

20) 1 Piatti (con l'obbligo della cassa ed altri strumenti a percussione)

Terze parti A n. 15:

1) Altro Saxofono contralto in MIb (con l'obbligo del Saxofono baritono in MIb)

2) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 9

3) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 10

4) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 11

5) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 6

6) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 4

7) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 5

8) 2 Clarinetto contralto in MIb n. 1

9) Altro Clarinetto contralto in MIb (con l'obbligo del clarinetto contrabasso in MIb)

10) 2 Fagotto (con l'obbligo del controfagotto)

11) 2 Saxofono contralto in MIb n. 1

12) 4 Corno

13) 2a Tromba in SIb acuto n. 1 (con obbligo del trombino in FA)

14) 2 Flicorno soprano in SIb n. 1

15) 3 Flicorno tenore in SIb

Terze parti B n. 24:

1) 3 Flauto (con l'obbligo dell'ottavino)

2) 3 Oboe (con l'obbligo del corno inglese)

3) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 7

4) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 8

5) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 9

6) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 10

7) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 11

8) 2 Clarinetto contralto in MIb n. 2

9) 3 Clarinetto basso in SIb (con l'obbligo del clarinetto contrabasso in SIb)

10) 2 Saxofono contralto in MIb n. 2

11) 2 Saxofono baritono in MIb (con l'obbligo del saxofono basso)

12) 5 Corno

13) 2a Tromba in SIb acuto n. 2

14) 3a Tromba in FA o MIb

15) 2a Tromba in SIb basso

16) 3 Trombone tenore

17) Trombone contrabasso in SIb

18) 2 Flicorno soprano in SIb n. 2

19) 3 Flicorno contralto in MIb

20) 3 Flicorno basso in SIb

21) 2 Flicorno basso grave in FA

22) 3 Flicorno contrabasso in SIb (con l'obbligo del trombone contrabasso)

23) 2 Tamburo (con l'obbligo dei piatti ed altri strumenti a percussione)

24) 2 Piatti (con l'obbligo della cassa ed altri strumenti a percussione)))

ALLEGATO C

STRUMENTI

=====
Numero
degli
strumenti STRUMENTI 1a A 1aB 2aA 2aB 3aA 3aB

3 Flauti..... 1 - - 1 - 1

1 Ottaviano..... - - 1 - - -

3 Oboe 1 - - 1 - 1
 1 Corno inglese..... - - 1 - - -
 1 Clarinetto piccolo in Lab..... 1 - - - - -
 2 Clarinetti piccoli Mib 1 - 1 - - -
 22 Clarinetti soprani in Sib.... 1 2 4 4 6 5
 5 Clarinetti contralti Mib..... - 1 - 1 2 1
 3 Clarinetti bassi in Sib..... - 1 - 1 - 1
 2 Sax soprani in Sib..... 1 - - 1 - -
 5 Sax contralti in Mib..... - 1 1 - 2 1
 2 Sax tenori in Sib - 1 - 1 - -
 2 Sax baritoni in Mib - - 1 - - 1
 1 Sax basso in Sib..... - - - 1 - -
 2 Fagotti..... - 1 - - 1 -
 1 Contrabbasso ad ancia - - - 1 - -
 5 Corni..... 1 1 1 - 1 1
 4 Trombe in Sib acuto 1 - 1 - 1 1
 3 Trombe in Fa - 1 - 1 - 1
 2 Trombe in Sib basso - - 1 - - 1
 3 Tromboni tenori - 1 - 1 - 1
 1 Trombone basso in Fa..... - - - 1 - -
 1 Trombone contrabbasso..... - - - - - 1
 2 Flicorni soprani in Mib..... 1 1 - - - -
 4 Flicorni soprani in Sib..... 1 - 1 - 1 1
 3 Flicorni contralti in Mib..... - - 1 1 - 1
 3 Flicorni tenori Sib..... 1 - 1 - 1 -
 3 Flicorni bassi in Sib..... 1 - - 1 - 1
 2 Flicorni bassi-gravi in Fa.... - - 1 - - 1
 1 Flicorno basso-grave in Mib... - - - 1 - -
 3 Flicorni contrabbassi in Sib.. - 1 - 1 - 1
 1 Cassa - 1 - - - -
 1 Timpani..... - - 1 - - -
 2 Tamburi - - 1 - - 1
 2 Piatti - - - 1 - 1

102 12 13 18 20 15 24

TABELLA D

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI

Titoli Punteggio

- -

TITOLI ACCADEMICI

(diplomi conseguiti presso un sino ad un massimo di punti 8 conservatorio statale o presso un istituto parificato)

TITOLI DIDATTICI

(incarichi di insegnante presso sino ad un massimo di punti 4 conservatori o altri tipi di scuola)

TITOLI PROFESSIONALI

(attivit  ed incarichi svolti) sino ad un massimo di punti 8

TABELLA E

((| | | **ARCHIVISTA MARESCIALLO ORDINARIO** | | | | | (**B MARESCIALLO ORDINARIO** | | **III PARTE**
..) | | (**A MARESCIALLO ORDINARIO** | | | | | (**B MARESCIALLO CAPO** | | **II PARTE**) | |
 (**A MARESCIALLO CAPO** | | | | | (**B MARESCIALLO CAPO** | | **I PARTE**) | | (**A MARESCIALLO**
AIUTANTE | | | | | **MAESTRO VICE DIRETTORE TENENTE** | | | | | **MAESTRO DIRETTORE MAGGIORE** |
 /))

TABELLA F

((PERIODI MINIMI DI PERMANENZA NEL GRADO PER LA PROGRESSIONE DI CARRIERA DEGLI ESECUTORI DELLA BANDA MUSICALE DELLA GUARDIA DI FINANZA (1)

=====
 / Anzianita' minima di grado (anni) /
 /-----/

	Parte					
	1 ^A A	1 ^A B	2 ^A A	2 ^A B	3 ^A A	3 ^A B
da MARESCIALLO ORDINARIO a						
MARESCIALLO CAPO	-	-	-	-	7	7
da MARESCIALLO CAPO a						
MARESCIALLO AIUTANTE	-	2	6	8	6	8
da MARESCIALLO AIUTANTE a						
LUOGOTENENTE	2	4	4	4	4	4

(1) Le disposizioni sull'attribuzione della qualifica di "cariche speciali" di cui all'articolo 34 del presente decreto si applicano al personale del ruolo esecutori dopo due anni di permanenza nel grado.)

TABELLA G

((Gradualita' delle promozioni degli ufficiali della banda della Guardia di finanza))

	Anzianita' minima di servizio	dalla nomina (anni)	Vice Direttore	Direttore
da tenente a capitano	5	-		
da capitano a maggiore	5	-		
da maggiore a tenente colonnello	8	-		
da tenente colonnello a colonnello	8	-		

TABELLA H

STRUMENTI DA CONSIDERARSI AFFINI

Flauto, ottavino

Oboe, corno inglese

L'intera famiglia dei clarinetti e l'intera famiglia dei saxofoni

Fagotto, contrabasso ad ancia

Corno

Tromba in Sib acuto, Tromba in Fa, tromba in Sib basso, flicorno soprano in Mib, flicorno soprano in Sib, flicorno contralto in Mib

Trombone tenore, Trombone basso in Fa, flicorno tenore, flicorno basso, flicorno basso grave in Fa e in Mib, flicorno contrabasso,

trombone contrabasso

Percussioni in generale (compreso il pianoforte)

TABELLA I

((TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA, APPARTENENTI AL RUOLO DEGLI ESECUTORI

MARESCIALLO ORDINARIO (1) livello VI bis + 1 scatto aggiuntivo;

MARESCIALLO CAPO livello VII;

MARESCIALLO AIUTANTE livello VII bis;

MARESCIALLO AIUTANTE (2) (3) livello VII bis + 1 scatto aggiuntivo;

MARESCIALLO AIUTANTE LUOGOTENENTE (3) livello VII bis + 2 scatti aggiuntivi.

(1) Nei confronti dei marescialli ordinari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 73-quater, commi 2, 4 e 5, del [decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199](#), e successive modificazioni.

(2) Trattamento economico spettante ai marescialli aiutanti di cui all'articolo 58-ter del decreto di inquadramento.

**(3) Gli scatti aggiuntivi di cui alla presente tabella non competono
in caso di passaggio ad un livello retributivo superiore dei
ruoli ufficiali.)**

**((TABELLA L
EQUIPARAZIONE DEGLI STRUMENTI DI CUI ALLA [LEGGE 13 LUGLIO 1965, N.
882, CON QUELLI PREVISTI DAL PRESENTE DECRETO](#)**

=====

Organizzazione strumentale

di cui alla [Legge 13 Luglio 1965, n. 882](#)

1

Organizzazione strumentale

di cui alla tabella B

2

Prime parti "A"

Prime parti "A"

1) 1 Flauto

1) 1 Flauto

2) 1 Oboe

2) 1 Oboe

3) 1 Clarinetto piccolo in LAB

3) 1 Clarinetto piccolo in LAB

4) 1 Clarinetto piccolo in MIb (con l'obbligo del clarinetto
piccolo in LAB)

4) 1 Clarinetto piccolo in MIb (con l'obbligo
del clarinetto piccolo in LAB)

5) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 1 (solista)

5) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 1 (solista)

6) 1 Saxofono soprano in SIb

6) 1 Saxofono soprano in SIb

7) 1 Corno

7) 1 Corno

8) 1a Tromba in SIb acuto

8) 1a Tromba in SIb acuto n. 1

9) 1 Flicorno sopranino in MIb

9) 1 Flicorno sopranino in MIb

10) 1 Flicorno soprano in SIb

10) 1 Flicorno soprano in SIb n. 1

11) 1 Flicorno tenore in SIb

11) 1 Flicorno tenore in SIb

12) 1 Flicorno basso in SIb

12) 1 Flicorno basso in SIb

Prime parti "B"

Prime parti "B"

1) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 1 bis (con l'obbligo del solista)

1) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 2 (con l'obbligo
del solista)

2) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 3

2) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 5 (con l'obbligo del
clarinetto piccolo in MIb)

3) 1 Clarinetto contralto in MIb

3) 1 Clarinetto contralto in MIb n. 1 (con
l'obbligo del corno di bassetto)

4) 1 Clarinetto basso in SIb

4) 1 Clarinetto basso in SIb

- 5) 1 Saxofono contralto in MIB
- 5) 1 Saxofono contralto in MIB n. 1
- 6) 1 Saxofono tenore in SIB
- 6) 1 Saxofono tenore in SIB
- 7) 1 Fagotto
- 7) 1 Fagotto
- 8) 2 Corno
- 8) 2 Corno
- 9) 1a Tromba in FA o MIB
- 9) 1a Tromba in FA o MIB
- 10) 1 Trombone tenore
- 10) 1 Trombone tenore
- 11) 2 Flicorno soprano in MIB (con l'obbligo del solista)
- 11) 2 Flicorno soprano in MIB (con l'obbligo del solista)
- 12) 1 Flicorno contrabasso in SIB
- 12) 1 Flicorno contrabasso in SIB
- 13) Cassa (con l'obbligo dei timpani, xilofono, celeste, vibrafono)
- 13) Cassa (con l'obbligo dei timpani, xilofono, celeste, vibrafono)
- Seconde parti "A"
- Seconde parti "A"
- 1) Ottavino (con l'obbligo del flauto)
- 1) Ottavino (con l'obbligo del flauto)
- 2) Corno inglese (con l'obbligo dell'oboe)
- 2) Corno inglese (con l'obbligo dell'oboe)
- 3) 2 Clarinetto piccolo in MIB (con l'obbligo del clarinetto piccolo in LAB)
- 3) 2 Clarinetto piccolo in MIB (con l'obbligo del clarinetto piccolo in LAB)
- 4) 1 Clarinetto soprano in SIB n. 2
- 4) 1 Clarinetto soprano in SIB n. 3
- 5) 1 Clarinetto soprano in SIB n. 2 bis
- 5) 1 Clarinetto soprano in SIB n. 4
- 6) 1 Clarinetto soprano in SIB n. 4
- 6) 1 Clarinetto soprano in SIB n. 6
- 7) 2 Clarinetto soprano in SIB n. 1
- 7) 2 Clarinetto soprano in SIB n. 1
- 8) 2 Saxofono contralto in MIB
- 8) 1 Saxofono contralto in MIB n. 2 (con l'obbligo del sax soprano in SIB)
- 9) 1 Saxofono baritono in MIB
- 9) 1 Saxofono baritono in MIB
- 10) 3 Corno
- 10) 3 Corno
- 11) 2a Tromba in SIB acuto (con l'obbligo del trombino in FA)
- 11) 1a Tromba in SIB acuto n. 2 (con l'obbligo del trombino in SIB)
- 12) 1a Tromba in SIB basso
- 12) 1a Tromba in SIB basso
- 13) 2 Flicorno soprano in SIB
- 13) 1 Flicorno soprano in SIB n. 2
- 14) 1 Flicorno contralto in MIB
- 14) 1 Flicorno contralto in MIB
- 15) 2 Flicorno tenore in SIB
- 15) 2 Flicorno tenore in SIB (con l'obbligo del flicorno basso in SIB)
- 16) 1 Flicorno basso grave in FA

- 16) 1 Flicorno basso grave in FA
17) Timpani (con l'obbligo della cassa, del tamburo ed altri strumenti a percussione)
17) Timpani (con l'obbligo della cassa, del tamburo ed altri strumenti a percussione)
18) 1 Tamburo (con l'obbligo dei timpani ed altri strumenti a percussione)
18) 1 Tamburo (con l'obbligo dei timpani ed altri strumenti a percussione)

Segue: TABELLA L

=====

Organizzazione strumentale

di cui alla [Legge 13 Luglio 1965, n. 882](#)

1

Organizzazione strumentale

di cui alla tabella B

2

Prime parti "B"

Prime parti "B"

- 1) 2 Flauto (con obbligo dell'ottavino)
1) 2 Flauto (con l'obbligo dell'ottavino)
2) 2 Oboe (con obbligo del corno inglese)
2) 2 Oboe (con obbligo del corno inglese)
3) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 5
3) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 7
4) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 6
4) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 8
5) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 2
5) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 2
6) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 3
6) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 3
7) 2 Clarinetto contralto in MIb
7) 1 Clarinetto contralto in MIb n. 2
8) 2 Clarinetto basso in SIb
8) 2 Clarinetto basso in SIb
9) 2 Saxofono soprano in SIb
9) 2 Saxofono soprano in SIb
10) 2 Saxofono tenore in SIb
10) 2 Saxofono tenore in SIb
11) Saxofono basso in SIb
11) Saxofono basso in SIb (con l'obbligo del saxofono tenore in SIb)
12) Contrabasso ad ancia
12) Contrabasso ad ancia (con l'obbligo del fagotto)
13) 2a Tromba in FA o MIb
13) 2a Tromba in FA o MIb
14) 2 Trombone tenore
14) 2 Trombone tenore
15) Trombone basso in FA
15) Trombone basso in FA
16) 2 Flicorno contralto in MIb
16) 2 Flicorno contralto in MIb
17) 2 Flicorno basso in SIb
17) 2 Flicorno basso in SIb (con l'obbligo del

flicorno tenore in SIb)
18) 1 Flicorno basso grave in MIb
18) Flicorno basso grave in MIb (con l'obbligo
del basso grave in FA)
19) 2 Flicorno contrabasso in SIb
19) Flicorno contrabasso in SIb (con l'obbligo
del basso grave in MIb)
20) 1 Piatti (con l'obbligo della cassa ed altri strumenti a
percussione)
20) 1 Piatti (con l'obbligo della cassa ed altri
strumenti a percussione)
Terze parti "A"
Terze parti "A"
1) 2 Clarinetto piccolo in LA_b (*)
1) Altro Saxofono contralto in MIb (con
l'obbligo del Saxofono baritono in MIb)
2) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 7
2) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 9
3) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 8
3) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 10
4) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 9
4) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 11
5) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 10
5) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 6
6) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 4
6) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 4
7) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 5
7) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 5
8) 3 Clarinetto contralto in MIb
8) 2 Clarinetto contralto in MIb n. 1
9) Clarinetto contrabasso in MIb (*)
9) Altro Clarinetto contralto in MIb (con
l'obbligo del clarinetto contrabasso in MIb)

(*) Strumento soppresso per effetto del presente decreto.

Segue: TABELLA L

=====

Organizzazione strumentale
di cui alla [legge 13 luglio 1965, n. 882](#)

1

Organizzazione strumentale
di cui alla tabella B

2

- 10) 2 Fagotto
10) 2 Fagotto (con l'obbligo del controfagotto)
11) 3 Saxofono contralto in MIb
11) 2 Saxofono contralto in MIb n. 1
12) 4 Corno
12) 4 Corno
13) 3a Tromba in SIb acuto (con l'obbligo del trombino in FA)
13) 2a Tromba in SIb acuto n. 1 (con l'obbligo
del trombino in FA)
14) 3 Flicorno soprano in SIb
14) 2 Flicorno soprano in SIb n. 1

15) 3 Flicorno tenore in SIb.

15) 3 Flicorno tenore in SIb.

Terze parti "B"

Terze parti "B"

1) 3 Flauto (con l'obbligo dell'ottavino)

1) 3 Flauto (con l'obbligo dell'ottavino)

2) 3 Oboe (con l'obbligo del corno inglese)

2) 3 Oboe (con l'obbligo del corno inglese)

3) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 6

3) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 7

4) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 7

4) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 8

5) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 8

5) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 9

6) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 9

6) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 10

7) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 10

7) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 11

8) 4 Clarinetto contralto in MIb

8) 2 Clarinetto contralto in MIb n. 2

9) 3 Clarinetto basso in SIb (con l'obbligo del clarinetto contrabasso in SIb)

9) 3 Clarinetto basso in SIb (con l'obbligo del clarinetto contrabasso in SIb)

10) 4 Saxofono contralto in MIb

10) 2 Saxofono contralto in MIb n. 2

11) 2 Saxofono baritono in MIb

11) 2 Saxofono baritono in MIb (con l'obbligo del Saxofono basso)

12) 5 Corno

12) 5 Corno

13) 4a Tromba in SIb acuto

13) 2a Tromba in SIb acuto n. 2

14) 3a Tromba in FA o MIb

14) 3a Tromba in FA o MIb

15) 2a Tromba in SIb basso

15) 2a Tromba in SIb basso

16) 3 Trombone tenore

16) 3 Trombone tenore

17) Trombone contrabasso in SIb

17) Trombone contrabasso in SIb

18) 4 Flicorno soprano in SIb

18) 2 Flicorno soprano in SIb n. 2

19) 3 Flicorno contralto in MIb

19) 3 Flicorno contralto in MIb

20) 3 Flicorno basso in SIb

20) 3 Flicorno basso in SIb

21) 2 Flicorno basso grave in FA

21) 2 Flicorno basso grave in FA

22) 3 Flicorno contrabasso in SIb

22) 3 Flicorno contrabasso in SIb (con l'obbligo del trombone contrabasso)

23) 2 Tamburo (con l'obbligo dei piatti ed altri strumenti a percussione)

23) 2 Tamburo (con l'obbligo dei piatti ed altri strumenti a percussione)

24) 2 Piatti (con l'obbligo della cassa ed altri strumenti a percussione)

24) 2 Piatti (con l'obbligo della cassa ed altri strumenti a percussione))